

# DIRETTIVE

## DIRETTIVA 2000/32/CE DELLA COMMISSIONE

del 19 maggio 2000

recante ventiseiesimo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose (\*)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose (\*), modificata da ultimo dalla direttiva 1999/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (?), in particolare l'articolo 28,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato I della direttiva 67/548/CEE contiene un elenco di sostanze pericolose e dettagli relativi alle procedure di classificazione ed etichettatura per ogni sostanza. L'elenco delle sostanze pericolose figurante nel predetto allegato deve essere adattato alla luce delle attuali conoscenze scientifiche e tecniche. Alcune versioni linguistiche della direttiva richiedono correzioni in punti specifici della prefazione e della tabella A dell'allegato I.
- (2) L'allegato III della direttiva 67/548/CEE contiene un elenco di frasi che indicano la natura di rischi speciali attribuiti alle sostanze e ai preparati pericolosi. L'allegato IV della direttiva 67/548/CEE contiene un elenco di consigli di prudenza relativi alle sostanze e ai preparati pericolosi. L'allegato VI della direttiva 67/548/CEE contiene una guida alla classificazione e all'etichettatura delle sostanze e dei preparati pericolosi. Per alcune versioni linguistiche sono necessarie correzioni in punti specifici degli allegati III, IV e VI.
- (3) L'allegato V della direttiva 67/548/CEE definisce i metodi di determinazione delle proprietà fisico-chimiche, della tossicità ed ecotossicità di sostanze e preparati. È necessario adeguare al progresso tecnico tale allegato.

(4) L'allegato IX della direttiva 67/548/CEE contiene disposizioni in merito alle chiusure di sicurezza per la protezione dei bambini. Tali disposizioni devono essere adeguate e aggiornate. È necessario ampliare il campo di applicazione riguardante l'uso di tali chiusure.

(5) Il disposto della presente direttiva è conforme al parere del comitato per l'adeguamento al progresso tecnico delle direttive volte all'eliminazione degli ostacoli tecnici agli scambi nel settore delle sostanze e dei preparati pericolosi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

### Articolo 1

La direttiva 67/548/CEE è modificata come segue.

1. L'allegato I viene così modificato:

- a) la nota Q dell'allegato I, lettera A della presente direttiva sostituisce la nota corrispondente nella prefazione;
- b) le righe di cui all'allegato I, lettera B della presente direttiva sostituiscono le righe corrispondenti della tabella A;
- c) le voci dell'allegato I, lettera C della presente direttiva sostituiscono le voci corrispondenti;
- d) vengono inserite le voci di cui all'allegato I, lettera D della presente direttiva.

2. La frase di rischio dell'allegato II della presente direttiva sostituisce la frase corrispondente dell'allegato III.

3. L'allegato IV viene così modificato:

- a) le frasi di prudenza contenute nell'allegato III, lettera A della presente direttiva sostituiscono le frasi corrispondenti dell'allegato IV;

(\*) Adottata dopo il ventiseiesimo adeguamento.

(\*) GU 196 del 16.8.1967, pag. 1.

(?) GU L 199 del 30.7.1999, pag. 57.